



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

del _____

Prot. in Partenza

N. 0001283 del 16-01-2018

Ai Responsabili di P.O.:

Staff Gabinetto Sindaco
Dott.ssa Gianino Maria

Ufficio Legale
Dott.ssa Belluardo Luisa

I Settore "Affari Generali"
Dott.ssa Castro Natalina

II Settore
Dott.ssa Cazzetta Giulia

III Settore – Vigilanza
Dott.ssa Ruta Maria

IV Settore – Servizi Finanziari
Dott.ssa Marchica Enza

V Settore OO.NN.PP.
Arch. De Filippo Bruno

VI Settore LL.PP.
Arch. Lentini Daniele

SEDE

Ai Revisori dei Conti:

dott.ssa Biondo Lina
pec: lina.biondo@pec.odcec.ct.it

dott.ssa Cangemi Francesc Maria
pec: francescamaria.cangemi@pec.odcec.marsala.it

dott. Mazzotta Aldo
pec: aldomazzotta@pec.it

e, p.c.

Al Sig. Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

DIRETTIVA 2/2016

OGGETTO: Misure organizzative per il monitoraggio dei procedimenti contenziosi ed istituzione del REGISTRO DEL CONTENZIOSO.

Facendo seguito alla nota del Collegio dei Revisori dei Contri prot. n. 1243 del 16/01/2018 si forniscono le seguenti indicazioni operative e linee guida cui le SS.LL. dovranno attenersi nella gestione del contenzioso che, in base al nuovo sistema contabile, ha effetti immediati sull'equilibrio del bilancio, posto che i comuni debbono accantonare annualmente apposite somme al fondo rischi.

Il principio contabile applicato

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata (4/2, par. 5.2. lett. h) dispone che "*nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso)*" in relazione alla quale, non essendo possibile impegnare alcuna spesa, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando le relative spese che confluiranno alla chiusura dell'esercizio in avanzo vincolato al pagamento delle eventuali spese future. In pratica, il principio contabile introduce l'obbligo di costituzione di un apposito fondo rischi.

Il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione del contenzioso pendente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti la contabilità armonizzata, accantonando l'importo stimato del rischio soccombenza sull'avanzo di amministrazione.

A tal fine occorre provvedere a stimare per ciascun procedimento il rischio soccombenza, e ciò al fine poter valutare in sede di approvazione del rendiconto 2017 la congruità dell'accantonamento provvedendo all'eventuale adeguamento e/o alla liberazione di risorse.

La stima del rischio soccombenza deve essere effettuata, altresì, per ciascun nuovo contenzioso incardinato durante l'anno corrente, al fine di accantonare sugli stanziamenti di competenze l'importo stimato del rischio.

Indicazioni per l'aggiornamento del vecchio contenzioso.

Ciascun responsabile di settore unitamente all'ufficio legale deve procedere ad effettuare una verifica del contenzioso pendente che riguarda procedimenti e competenze ascrivibili alla propria macro-area di riferimento, comunicando gli esiti al Responsabile Servizio Finanziario, alla scrivente nonché al Collegio dei Revisori, provvedendo a richiedere ai legali di fiducia -ove mancanti- le valutazioni sul rischio soccombenza ai legali dell'Ente. Le SS.LL. sono tenute a comunicare anche sentenze di condanna non eseguite, cartelle esattoriali, avvisi di mora, decreti ingiuntivi non opposti, atti di liquidazione di imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate, sebbene il Comune non risulti assistito e/o rappresentato da legali di fiducia.

Linee guida per la gestione del nuovo contenzioso e per la valutazione del rischi soccombenza

Anche in sede di conferimento dell'incarico legale, attraverso una specifica clausola della convenzione con il professionista, deve avviarsi la stima di calcolo del rischio da soccombenza; il legale di fiducia, infatti, deve assumere l'obbligo di effettuare tale stima e di implementarla dinamicamente durante il corso del giudizio, in relazione alle esigenze del Comune.

Pertanto, nella convenzione disciplinare con i legali di fiducia deve inserirsi la seguente previsione: "Obblighi informativi e stima del rischio contenzioso. Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio".

In particolare, anche ai fini delle informazioni da inserire nella nota integrativa al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lett. a) del d. Lgs. 118/2011 e s.m.i.) l'importo dell'accantonamento al fondo rischi deve essere analiticamente riferito a ciascun contenzioso, anche ai fini della tracciabilità delle variazioni in aumento ed in diminuzione che debbono essere documentate, rispettivamente, con incremento della soglia di rischio o presenza di nuovo contenzioso ovvero con la conclusione con esito vittorioso di contenziosi per i quali si era provveduto ad effettuare l'accantonamento o con l'abbattimento del rischio soccombenza di contenziosi pendenti. Tale analisi risulta di fondamentale importanza ai fini della valutazione di congruità dell'accantonamento sull'avanzo, ai fini dell'applicazione di quote di tale avanzo o di svincolo da operare sull'accantonamento: senza una tracciabilità della composizione del fondo si rischia, infatti, di vanificare la finalità dell'accantonamento.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Torella Loredana

[Handwritten signature]

